



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI"

VVIS003008 – C.F. 96013710791

Distr. Sc. N. 9 - Via V. Veneto – 89822 **SERRA SAN BRUNO (VV)**

Tel. 0963/71209

Circ. n. 13
Prot. n. 7784 / A 35

Serra San Bruno, 1/10/2018

- **Classi**
- **Docenti**
- **D.S.G.A.**
 - **ATA**
- **Docenti responsabili degli indirizzi**
 - **RSPP Cosimo Iennarella**
 - **Sede di Acquaro**
 - **Sito web**
 - **Albo**

OGGETTO: Prove di evacuazione - Informativa sulla sicurezza – Divieto di fumo

Si comunica che l'Istituto sta provvedendo all'organizzazione delle **prove di evacuazione**. Per tali prove non si darà nessun avviso preventivo, né per quanto concerne l'ora né per quel che riguarda il giorno, in maniera tale da simulare una eventuale situazione reale e di monitorare in modo più adeguato l'efficienza e l'efficacia delle prove stesse. Al suono prolungato della sirena tutte le componenti della vita scolastica sono tenute a mettere in atto quanto previsto dalle procedure d'emergenza, abbandonando le aule e i luoghi di lavoro e raggiungendo il punto di raccolta. Per una corretta gestione della suddetta prova e della sicurezza a scuola, si ritiene utile fornire agli alunni e a tutto il personale alcune norme operative e comportamentali che andranno attentamente "memorizzate" e che dovranno essere quotidianamente tenute presenti. I docenti che saranno individuati come **coordinatori** sono tenuti a richiamare periodicamente (almeno una volta ogni due settimane) tali norme alle classi. In attesa della nomina dei coordinatori il loro ruolo, ai fini delle procedure previste dalla presente circolare, è ricoperto dai **docenti di Italiano** di ciascuna classe.

Ordine di evacuazione

La situazione di pericolo o l'inizio della prova di evacuazione sono segnalati con suono prolungato dell'apposita sirena. L'autorizzazione a diramare l'ordine di evacuazione è data dal dirigente scolastico (sostituito in sua assenza dai seguenti docenti, in ordine di sostituzione: prof. Massimo Marzano, prof.ssa M. C. Iennarella, prof.ssa M. T. Vavalà, prof. F. Lentini, prof.ssa Raffaella Carnovale) o dal suo delegato. Per la sede di Acquaro l'ordine di evacuazione è impartito dal prof. P. Colaci (sostituito in sua assenza dal/dalla docente più anziano/a in servizio secondo l'ordine di sostituzione indicato nell'apposito elenco predisposto dall'ufficio del personale e notificato agli interessati). In caso di situazione di grave pericolo, che richieda l'abbandono immediato dei locali, l'ordine di evacuazione è diramato dal personale che per primo viene a conoscenza dell'evento.

Sono da considerarsi situazioni in cui è autorizzata l'evacuazione immediata senza l'intervento del Dirigente scolastico gli incendi di gravi proporzioni, i terremoti di elevata intensità, i rischi di crollo e tutti gli altri casi di grave pericolo, ecc. La prova simulata delle prossime giornate andrà messa in atto come se si trattasse di una situazione di grave pericolo.

Modalità di evacuazione

Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma, dirigendosi verso le uscite nel rispetto delle sequenze stabilite e attenendosi strettamente alle procedure previste e di seguito esplicitate.

Sono considerati ai fini dell'evacuazione soggetti diversamente abili i portatori di handicap, le donne in stato di gravidanza, i soggetti con deficit motori o sensoriali e quindi per essi è definita una specifica procedura di evacuazione:

- sono gli ultimi ad abbandonare il posto di lavoro;
- devono essere accompagnati, soprattutto per il superamento di dislivelli (scale, rampe);
- non devono assolutamente utilizzare ascensori.

Gli eventuali ospiti seguono le procedure previste, si recano al punto di raccolta con il proprio gruppo e attendono il segnale di fine evacuazione.

Non devono mai essere usati ascensori o montacarichi, né si devono usare, nel caso specifico le scale d'emergenza, ma solo i percorsi indicati nelle planimetrie d'emergenza.

Si tenga presente che il punto di raccolta è stato individuato dal Comune di Serra San Bruno presso piazza Nenni.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno l'incarico di

- verificare la praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle e comunicare tempestivamente eventuali problemi alla squadra di emergenza,
- controllare che nei vari piani dell'edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare in particolare: servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.) prima di allontanarsi essi stessi;
- effettuare i controlli e le necessarie ricerche nel caso che durante l'appello risultassero non usciti alcuni alunni o altro personale.

Compiti del personale docente

Al segnale di inizio prova di evacuazione i docenti

- provvedono all'evacuazione di tutte le persone (alunni ed eventuali ospiti) presenti nell'aula;
- se in laboratorio, verificano che le attrezzature siano lasciate in sicurezza e quindi che
 - o eventuali rubinetti occasionalmente aperti vengano chiusi,
 - o le bombole che erogano gas siano chiuse,
 - o siano spente eventuali attrezzature elettriche in utilizzo;
 - o vengano chiuse le porte tagliafuoco
- portano con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta;
- controllano che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti;
- predispongono l'uscita degli eventuali portatori di handicap presenti in aula in coda alla classe;
- verificano che l'aula sia vuota ed escono chiudendo la porta non a chiave;
- una volta raggiunto il punto di raccolta procedono all'appello;
- segnalano, tramite i ragazzi individuati come serra-fila, alla direzione delle operazioni i dati sul numero degli allievi presenti ed evacua ti, su eventuali dispersi e/o feriti;
- annotano sul verbale
 - o i tempi di evacuazione in modo da poter valutare gli esiti della prova,
 - o eventuali difficoltà incontrate riguardanti il segnale d'allarme, eventuali ostacoli lungo le vie di fuga, difficoltà nella coordinazione con gli addetti all'emergenza, la messa in sicurezza di attrezzature o laboratori;
- attendono con il proprio gruppo il segnale di fine evacuazione.

I docenti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, curano le operazioni di evacuazione unicamente dello o degli alunni disabili loro affidati attenendosi a quanto il piano stabilisce per le persone in difficoltà.

Compiti degli studenti "collaboratori"

In ogni classe sono individuati dai **coordinatori** (e **in fase di prima attuazione dai docenti di Italiano**) gli studenti che devono collaborare per l'evacuazione delle persone presenti in aula:

- 2 alunni apri-fila, (di cui uno è un rappresentante di classe) che hanno il compito di
 - o aprire le porte dell'aula,
 - o guidare i compagni verso la zona di raccolta;
- 2 alunni serra-fila (di cui uno è l'altro rappresentante di classe) che hanno il compito di
 - o assistere eventuali compagni in difficoltà,
 - o controllare che nessuno sia rimasto indietro,
 - o uscire per ultimi,
 - o chiudere la porta dell'aula (non a chiave),
 - o una volta raggiunto il punto di raccolta procedere all'appello,
 - o fare da tramite con l'insegnante e la direzione delle operazioni.

N. B. In fase transitoria, in attesa dell'elezione dei rappresentanti di classe, si individueranno per i compiti di apri-fila/serra-fila i rappresentanti dell'anno scolastico precedente. Nelle prime classi gli alunni con i suddetti compiti saranno individuati dal docente di Italiano.

Comportamento degli allievi

Non appena avvertito il segnale d'allarme, gli alunni dovranno adottare il seguente comportamento:

- interrompere immediatamente ogni attività e seguire le indicazioni dell'insegnante;
- lasciare sul posto tutti gli oggetti personali (libri, cartelle, ecc.) e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo;
- uscire dall'aula, al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti. In questo modo si impedisce che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, e si contribuisce ad infondere coraggio;
- camminare in modo sollecito, senza fermarsi e senza spingere i compagni, mantenere l'ordine evitando il vociare confuso, grida e richiami;
- non percorrere le vie di fuga a ritroso per nessun motivo, salvo la loro ostruzione;
- attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino contrattempi che richiedano una improvvisa modifica delle indicazioni del piano;
- sgomberare corridoi, atri ed ingressi in tempo rapido per liberare il percorso che dovrà essere usato dagli alunni e dal personale presente nei piani superiori;

- portarsi nel centro di raccolta indicato nella planimetria ed evitare di intralciare le zone di accesso;
- una volta raggiunto il punto di raccolta mantenere l'unità della classe, attendere il segnale di fine emergenza e non allontanarsi per permettere le operazioni di appello;
- dopo che il coordinatore dell'evacuazione ha dichiarato la fine dell'emergenza, ritornare ordinatamente nelle aule seguendo le istruzioni del docente.

DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA

Si rammenta che, a seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all'aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso ogni altro luogo interno alle recinzioni di tutte le sedi dell'istituto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari. Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 Tutela della salute dei non fumatori.

È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico
- quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati

è inserito il seguente: "I-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Si riportano, di seguito, le modalità delle contestazioni nonché le entità delle sanzioni previste. In particolare:

- la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275
- la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550)
- è ammesso, entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (come raccomandate con ricevuta di ritorno)
- l'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.
- In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
- Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postali, tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; il verbale deve essere firmato dal trasgressore
- individuano l'ammenda da comminare
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Si rammenta che la pubblicazione sul sito web delle circolari del Dirigente Scolastico equivale a notifica. Gli alunni, in ogni caso, sono tenuti a comunicare ai genitori il contenuto della presente relativamente alle norme sul fumo e scriveranno sul diario: "I sottoscritti genitori dell'alunno/a _____ dichiarano di essere stati informati dal/dalla proprio/a figlio/a del contenuto della circolare del Dirigente Scolastico n. 13 (del giorno 1 ottobre 2018)", restituendo la pagina firmata al docente di Italiano della classe, che avrà cura di ritirare i fogli e di consegnarli al Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione, Assistente Tecnico Cosimo Iennarella.

Si invitano tutte le componenti della vita scolastica (docenti, personale ATA, alunni) ad attribuire la massima importanza ai problemi della prevenzione dei danni da fumo attivo e passivo, della sicurezza e a quanto previsto in caso di evacuazione dell'Istituto, poiché l'osservanza delle norme previste è indispensabile ai fini della tutela di ciascuno. Sembra, d'altra parte, appena il caso di ricordare il ruolo che i problemi della salute e della sicurezza ricoprono anche all'interno di una consapevole educazione alla cittadinanza e, conseguentemente, la loro centralità nella pratica didattica quotidiana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Antonino Ceravolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93